



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre**

Prot. n° 2148

VISTI gli artt. 45, 142 e 201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 192 e 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - e successive modificazioni;

VISTA l'istanza in data 27 Ottobre 2003, della Ditta DETAS S.p.A. Divisione D-Power, Via Treponti 29, 25086 Rezzano (BS), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione della velocità denominato "LASERCAM II";

VISTO il voto n. 76/04, reso nell'adunanza del 31 Marzo 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo denominato "Lasercam II", con la raccomandazione che sull'apparecchiatura venga apposta una targhetta che richiami l'attenzione degli operatori di evitare l'uso improprio dell'apparecchiatura stessa, quale il puntamento verso il volto delle persone a breve distanza;

D E C R E T A

Art.1. E' concessa alla Ditta DETAS S.p.A. Divisione D-Power, con sede in Via Treponti 29, 25086 Rezzato (BS), l'approvazione del dispositivo misuratore di velocità dei veicoli per l'accertamento di infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "LASERCAM II", con la prescrizione che sull'apparecchiatura sia apposta una targhetta che richiami l'attenzione degli operatori perché sia evitato l'uso improprio dell'apparecchiatura stessa, quale il puntamento verso il volto delle persone a breve distanza;

Art.2 . Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni in lingua italiana nella versione depositata presso questo Ufficio dalla Ditta richiedente, e impiegate nel rispetto delle specifiche riportate nello stesso manuale.

Art.3. L'approvazione del dispositivo misuratore di velocità denominato "LASERCAM II " ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto .

Art.4. Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio della ditta richiedente.

Roma, 10.06.2004

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)